



Albinea, 18 gennaio 2021

Circolare 06 GC-mp

Nuove modifiche alla agevolazione del 110%

Rif: l. bilancio 2021 l.178/2020 art 1 co da 58 a 76 – art. 16bis tuir – art 119 e 121 dl 34/2020

Con riguardo alla detrazione del 110%, gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE

Modificando l'art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:

- la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022.

Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali anziché 5.

- per gli interventi eseguiti da:
 - **condomini;**
 - **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall'1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5). Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati



per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.

INTERVENTI AGEVOLABILI

La detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle sole persone fisiche e con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, "senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente";
- tra gli interventi "trainati" sono ricompresi anche gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, **aventi ad oggetto ascensori e montacarichi**, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, **anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni**.

Saluti

Info@studiomontanari.it